

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 27/01/2016 Prot.: 0001959 Titolario 1.8.2.6  
CRV CRV spc-UPA

1959

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 112  
Disegno di legge relativo a "INTERVENTI PER L'ASSISTENZA  
LEGALE DESTINATI AI CITTADINI VENETI DANNEGGIATI  
DALLE BANCHE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA  
REGIONE DEL VENETO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott.  Roberto Valente

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322 +39 041 2701416 tel  
Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax  
30124 Venezia uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 112**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 25/DDL del 23 dicembre 2015)

**INTERVENTI PER L'ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI  
CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE OPERANTI NEL  
TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 gennaio 2016.

## **INTERVENTI PER L'ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO**

*Relazione:*

*Con il presente disegno di legge si prevede l'erogabilità di un contributo a favore dei cittadini veneti che abbiano subito concreto e notevole pregiudizio per effetto dell'acquisto di prodotti finanziari caratterizzati da profili di rischio per i quali era necessaria una competenza qualificata.*

*L'estensione e la gravità dei fenomeni riportati anche da stampa locale, nazionale e internazionale e le innegabili ricadute nell'economia familiare veneta, connotata da particolare attenzione alla gestione oculata del risparmio, impongono un intervento che, lungi dall'interferire con ambiti estranei alla competenza normativa regionale, si configurano come misure di sostegno sociale ad un contesto fortemente deprivato.*

*Nello specifico, le situazioni che hanno presentato profili di rilevante criticità proprio nel territorio veneto risultano riferibili, in particolare, agli istituti di credito aderenti al credito cooperativo che ha una spiccata valenza locale.*

*Alla Giunta regionale è rimessa la definizione puntuale del provvedimento di attuazione della presente legge soprattutto per quanto attiene alla perimetrazione delle tipologie dei cittadini veneti e delle loro famiglie maggiormente bisognosi d'intervento, non solo per quanto riguarda i prodotti finanziari acquistati ma anche in ragione delle perdite subite.*



## **INTERVENTI PER L'ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO**

### **Art. 1 - Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all'assistenza legale delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati le categorie di prodotti finanziari oggetto d'intervento, i limiti reddituali per l'accesso al beneficio, nonché presupposti, condizioni e modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al comma 1.

### **Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" la cui disponibilità viene incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate all'upb U0199 "Rimborso prestiti" (capitolo 086600/U) del bilancio pluriennale 2015-2017.

### **Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3